

Elementi di

DIRITTO **PENALE**

(parte **generale** e **speciale**)

Per **concorsi pubblici** e **aggiornamento professionale**

VII Edizione



IN OMAGGIO ESTENSIONI ONLINE

Eventuali contenuti
extra



Eddie
il Tutor virtuale che ti aiuta
a personalizzare lo studio

EdiSES
EDIZIONI

Istruzioni per accedere ai contenuti e ai servizi riservati

SEGUI QUESTE SEMPLICI ISTRUZIONI

SE SEI REGISTRATO AL SITO

clicca su **Accedi al materiale didattico**



inserisci email e password



inserisci le ultime 4 cifre del codice ISBN, riportato in basso a destra sul retro di copertina



inserisci il tuo **codice personale** per essere reindirizzato automaticamente all'area riservata

SE NON SEI GIÀ REGISTRATO AL SITO

clicca su **Accedi al materiale didattico**



registrati al sito **edises.it**



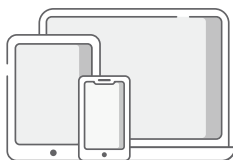
attendi l'email di conferma per perfezionare la registrazione



torna sul sito **edises.it** e segui la procedura già descritta per utenti registrati



CONTENUTI AGGIUNTIVI



Per problemi tecnici connessi all'utilizzo dei supporti multimediali e per informazioni sui nostri servizi puoi contattarci sulla piattaforma **assistenza.edises.it**

SCARICA L'APP **INFOCONCORSI** DISPONIBILE SU APP STORE E PLAY STORE

Elementi di

DIRITTO PENALE

(PARTE GENERALE E SPECIALE)

Accedi ai servizi riservati

Il codice personale contenuto nel riquadro dà diritto a servizi riservati ai clienti. Registrandosi al sito, dalla propria area riservata si potrà accedere a:

**MATERIALI DI INTERESSE
E CONTENUTI AGGIUNTIVI**

CODICE PERSONALE

Grattare delicatamente la superficie per visualizzare il codice personale.
Le **istruzioni per la registrazione** sono riportate nella pagina seguente.
Il volume NON può essere venduto né restituito se il codice personale risulta visibile.

Elementi di
DIRITTO
PENALE

(PARTE GENERALE E SPECIALE)

Anna Costagliola


EdiSES
EDIZIONI

Elementi di Diritto Penale (parte generale e speciale) - VII edizione
Copyright © 2026, EdiSES edizioni S.r.l. – Napoli

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
2030 2029 2028 2027 2026

Le cifre sulla destra indicano il numero e l'anno dell'ultima ristampa effettuata

A norma di legge è vietata la riproduzione, anche parziale, del presente volume o di parte di esso con qualsiasi mezzo.

L'Editore

Autore:

Anna Costagliola, laureata in giurisprudenza all'Università Federico II di Napoli, esperta nella materia, da oltre vent'anni redattrice nel campo dell'editoria giuridica, soprattutto nell'ambito del diritto penale e del diritto commerciale, autrice e curatrice di pubblicazioni giuridiche e raccolte normative per concorsi pubblici, università e per operatori del settore giuridico.

Progetto grafico: EdiSES Edizioni S.r.l.

Impaginazione: EdiSES Edizioni S.r.l.

Stampato presso: Vulcanica S.r.l. – Nola (NA)

Per conto della EdiSES Edizioni S.r.l. – Piazza Dante 89 – Napoli

ISBN 979 12 5602 518 3

www.edises.it

I curatori, l'editore e tutti coloro in qualche modo coinvolti nella preparazione o pubblicazione di quest'opera hanno posto il massimo impegno per garantire che le informazioni ivi contenute siano corrette, compatibilmente con le conoscenze disponibili al momento della stampa; essi, tuttavia, non possono essere ritenuti responsabili dei risultati dell'utilizzo di tali informazioni e restano a disposizione per integrare la citazione delle fonti, qualora incompleta o imprecisa.

Realizzare un libro è un'operazione complessa e nonostante la cura e l'attenzione poste dagli autori e da tutti gli addetti coinvolti nella lavorazione dei testi, l'esperienza ci insegna che è praticamente impossibile pubblicare un volume privo di imprecisioni. Saremo grati ai lettori che vorranno inviarci le loro segnalazioni e/o suggerimenti migliorativi sulla piattaforma *assistenza.edises.it*

PREFAZIONE

Il volume espone in sintesi, ma con estrema chiarezza ed esaustività, tutta la materia normalmente oggetto di prove di concorso e aggiornamento professionale.

È suddiviso in capitoli ciascuno dei quali si sofferma sugli **aspetti fondanti del diritto penale**: principi, nozioni e struttura del reato, elementi costitutivi del reato, anti-giuridicità e cause di giustificazione, colpevolezza e cause di esclusione, circostanze del reato e tentativo, concorso di persone nel reato, concorso di reati e concorso apparente di norme, la pena e misure di sicurezza, la punibilità, i delitti.

Ciascun capitolo è corredato da **Quesiti di verifica**, test a risposta multipla per la valutazione della propria preparazione, e specifiche infografiche (**“Percorsi riepilogativi”**) che riassumono in forma schematica quanto studiato e consentono di fissare i concetti appresi.

In omaggio con il volume:

- **Eddie**, il Tutor Virtuale EdiSES che aiuta a personalizzare lo studio. All’inizio di ogni capitolo, è presente un **QR Code**, che rimanda a risorse aggiuntive: sintesi di fine capitolo, definizioni chiave, flashcard e quesiti di completamento e comprensione del testo. Per fruirne, è necessario accedere o registrarsi su *edises.it*.



Eddie, l'Assistente virtuale per uno studio su misura

Eddie, l'Assistente virtuale basato sull'Intelligenza Artificiale, è progettato per accompagnarti in ogni fase della preparazione concorsuale, adattando lo studio ai tuoi tempi, ai tuoi obiettivi e al tuo livello di partenza. Eddie utilizza esclusivamente la **knowledge base del manuale**, capitolo per capitolo, per offrirti un supporto affidabile, coerente e mirato.

Per ogni capitolo puoi:

- > **ottenere una sintesi chiara ed efficace**, ideale sia per una prima lettura sia per il ripasso;
- > **verificare la preparazione** con test a risposta multipla, utili per misurare i progressi e individuare eventuali lacune;
- > **consultare le definizioni chiave**, per fissare i concetti fondamentali richiesti nelle prove d'esame.

Eddie ti aiuta innanzitutto a **personalizzare il metodo di studio**, permettendo di scegliere il percorso più adatto alle tue esigenze:

- > **Approccio sequenziale**: lo studio segue rigorosamente l'ordine dei capitoli del manuale. È indicato per chi parte da zero o desidera una preparazione sistematica e completa.
- > **Approccio strategico**: dà priorità alle materie con maggiore peso o frequenza nelle prove d'esame, concentrando l'impegno sugli argomenti più rilevanti. È pensato per chi ha tempi limitati o deve ottimizzare lo studio in funzione del bando di concorso.
- > **Approccio diagnostico**: si parte dai quiz per individuare punti di forza e aree di miglioramento. In base ai risultati, lo studio viene orientato verso i capitoli meno consolidati, evitando ripassi inutili e rendendo la preparazione più efficiente.

Ulteriori **materiali didattici** e **aggiornamenti** sono disponibili nell'area riservata a cui si accede mediante la registrazione al sito edises.it secondo la procedura indicata nelle prime pagine del volume.

Eventuali errata-corrige saranno pubblicati sul sito edises.it, nella scheda "Aggiornamenti" della pagina dedicata al volume, e nell'area riservata.

Altri aggiornamenti sulle procedure concorsuali saranno disponibili sui nostri **social**, su blog.edises.it e infoconcorsi.com.

INDICE

CAPITOLO 1 | I principi del diritto penale

1.1 • Il principio di legalità	1
1.1.1 • Fondamento e corollari	1
1.1.2 • Il principio della riserva di legge	1
1.1.3 • Il principio di tassatività e determinatezza	2
1.1.4 • Il principio di tipicità e il divieto di analogia in campo penale	2
1.1.5 • Il principio di irretroattività	3
1.1.6 • Il principio della riserva di codice	4
1.2 • Il principio della obbligatorietà della legge penale	5
1.3 • Il principio di territorialità della legge penale	6
1.4 • La successione delle leggi penali nel tempo e il <i>tempus commissi delicti</i>	7
Quesiti di verifica 1	8
Percorso riepilogativo	9

CAPITOLO 2 | Nozione e struttura del reato

2.1 • Nozione e categorie di reato	10
2.2 • Oggetto giuridico e materiale del reato	11
2.3 • Soggetto attivo e soggetto passivo del reato	11
2.4 • Struttura del reato	12
2.5 • Principali classificazioni dei tipi di reato	12
Quesiti di verifica 2	14
Percorso riepilogativo	15

CAPITOLO 3 | Gli elementi costitutivi del reato: l'elemento oggettivo

3.1 • La tipicità del reato	16
3.2 • La condotta	16
3.2.1 • Concetti introduttivi	16
3.2.2 • L'azione (reato commissivo)	16
3.2.3 • L'omissione (reato omissivo)	17
3.3 • L'evento	18
3.4 • Il nesso causale	18
3.4.1 • Il rapporto di causalità	18
3.4.2 • La disciplina delle concause	19
3.4.3 • Reati omissivi impropri e nesso di causalità	20
Quesiti di verifica 3	21
Percorso riepilogativo	22

CAPITOLO 4 | Antigiuridicità e cause di giustificazione

4.1 • L'antigiuridicità	23
4.2 • Le cause di giustificazione o scriminanti	23
4.3 • Il consenso dell'avente diritto	24
4.4 • L'esercizio di un diritto	25
4.5 • Adempimento di un dovere	26
4.6 • Legittima difesa	27
4.7 • Uso legittimo delle armi	28
4.8 • Stato di necessità	29
4.9 • Eccesso colposo nelle cause di giustificazione	29
Quesiti di verifica 4	31
Percorso riepilogativo	32

CAPITOLO 5 | Colpevolezza e cause di esclusione

5.1 • La colpevolezza	33
5.2 • L'imputabilità	34
5.2.1 • Nozione e fondamento	34
5.2.2 • Le cause di esclusione dell'imputabilità	34
5.2.3 • L' <i>actio libera in causa</i>	36
5.3 • Il dolo	36
5.3.1 • Nozione e funzione	36
5.3.2 • Oggetto del dolo	37
5.3.3 • Forme e accertamento del dolo	38
5.4 • La colpa	39
5.4.1 • Nozione e funzione	39
5.4.2 • Le regole di condotta (regole precauzionali o cautelari)	40
5.4.3 • Accertamento e determinazione della colpa	41
5.5 • La responsabilità oggettiva	42
5.5.1 • Generalità	42
5.5.2 • La preterintenzione	43
5.5.3 • I reati aggravati dall'evento	44
5.5.4 • Ulteriori ipotesi	45
5.6 • Le cause di esclusione della colpevolezza (o scusanti)	45
5.6.1 • Generalità	45
5.6.2 • Le ipotesi normative di esclusione della <i>suitas</i>	45
5.6.3 • Le ipotesi normative di esclusione dell'elemento psicologico del reato (dolo o colpa)	46
5.6.4 • La disciplina dell'errore	46
5.7 • Cause di esclusione della punibilità in senso stretto: la "particolare tenuità del fatto"	50
Quesiti di verifica 5	52
Percorso riepilogativo	54

CAPITOLO 6 | Circostanze del reato e tentativo

6.1 • Le circostanze	55
6.2 • Circostanze aggravanti comuni	56

6.3 • Circostanze attenuanti comuni	57
6.4 • Circostanze attenuanti generiche	58
6.5 • La recidiva	58
6.6 • Criteri di imputazione ed errore sulle circostanze	59
6.7 • Applicazione e concorso di circostanze	60
6.8 • Il delitto tentato	61
6.9 • Desistenza volontaria e recesso attivo	62
6.10 • I delitti di attentato e il reato impossibile	63
Quesiti di verifica 6	64
Percorso riepilogativo	65

CAPITOLO 7 | Il concorso di persone nel reato

7.1 • Premessa	66
7.2 • Struttura del concorso criminoso: elementi indispensabili	66
7.3 • L'elemento soggettivo: il dolo e la colpa nel concorso di persone	67
7.4 • Concorso di persone e circostanze	68
7.5 • La responsabilità del concorrente per reato diverso da quello voluto	69
7.6 • Il concorso nel reato proprio	70
Quesiti di verifica 7	71
Percorso riepilogativo	73

CAPITOLO 8 | Concorso di reati e concorso apparente di norme

8.1 • Il concorso di reati: premessa	74
8.2 • Concorso materiale e formale	74
8.3 • Il reato continuato	75
8.4 • Il concorso apparente di norme	76
8.5 • Il reato complesso	76
Quesiti di verifica 8	78
Percorso riepilogativo	79

CAPITOLO 9 | La pena e le misure di sicurezza

9.1 • La pena: funzione e caratteri	80
9.2 • Classificazioni della pena	80
9.2.1 • Pene principali e pene accessorie	80
9.2.2 • Pene detentive e pene pecuniarie	81
9.3 • Sanzioni sostitutive di pene detentive brevi	82
9.4 • Misure alternative alla detenzione	83
9.5 • Determinazione della pena	85
9.6 • Effetti penali e civili della condanna	85
9.7 • Le misure di sicurezza	85
9.8 • La pericolosità sociale "specificata"	87
9.9 • Le misure di sicurezza detentive	87
9.10 • Le misure di sicurezza non detentive	89
9.11 • Le misure di sicurezza patrimoniali	90

Quesiti di verifica 9	92
Percorso riepilogativo	93

CAPITOLO 10 | La punibilità

10.1 • Premessa	94
10.2 • Condizioni obiettive di punibilità	94
10.3 • Le cause di estinzione della punibilità	95
10.4 • Le cause di estinzione del reato	96
10.5 • Cause di estinzione della pena	103
Quesiti di verifica 10	107
Percorso riepilogativo	108

CAPITOLO 11 | I delitti

11.1 • Classificazione dei delitti	109
11.2 • I delitti contro la personalità dello Stato	109
11.3 • I delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione	111
11.3.1 • Generalità	111
11.3.2 • I soggetti attivi	112
11.3.3 • Il peculato	112
11.3.4 • Peculato per distrazione del pubblico ufficiale	113
11.3.5 • La concussione	114
11.3.6 • La corruzione	115
11.3.7 • L'istigazione alla corruzione	116
11.3.8 • L'induzione indebita a dare o promettere utilità	116
11.3.9 • L'abrogazione del reato di abuso d'ufficio	117
11.3.10 • La rivelazione e l'utilizzazione di segreti di ufficio	118
11.3.11 • Il rifiuto e l'omissione di atti d'ufficio	118
11.3.12 • La malversazione e l'indebita percezione di erogazioni pubbliche	119
11.4 • Principali delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione	120
11.5 • I delitti contro l'amministrazione della giustizia	122
11.5.1 • Falsa testimonianza, false informazioni all'Autorità giudiziaria, frode processuale e depistaggio, intralcio alla giustizia	122
11.5.2 • Il favoreggiamento personale e reale	123
11.5.3 • Altre fattispecie delittuose	124
11.6 • I delitti contro l'ordine pubblico	124
11.6.1 • L'istigazione a delinquere e l'associazione per delinquere	125
11.6.2 • Le forme di criminalità mafiosa	125
11.6.3 • Le fattispecie di intimidazione pubblica	126
11.7 • I delitti contro l'incolumità pubblica	127
11.7.1 • I delitti di comune pericolo mediante violenza	128
11.7.2 • I delitti di comune pericolo mediante frode e i delitti colposi di comune pericolo	128
11.8 • I delitti contro la fede pubblica	129
11.8.1 • La falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo	129
11.8.2 • La falsità in atti	129
11.8.3 • La falsità personale	130

11.9 • I delitti contro il patrimonio culturale	130
11.10 • I delitti contro la moralità pubblica e il buon costume	131
11.11 • I delitti contro la famiglia	132
11.12 • I delitti contro la persona	134
11.12.1 • Le fattispecie di omicidio	134
11.12.2 • Le lesioni personali	136
11.12.3 • I delitti contro la libertà personale: il sequestro di persona	138
11.12.4 • I delitti in materia di violenza sessuale	138
11.12.5 • Il reato di tortura	140
11.12.6 • Altre ipotesi delittuose	140
11.13 • I delitti contro il patrimonio	144
11.13.1 • I delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose e alle persone	144
11.13.2 • I delitti contro il patrimonio mediante frode	147
Quesiti di verifica 11	149
Percorso riepilogativo	152

Capitolo 1

I principi del diritto penale



1.1 Il principio di legalità

1.1.1 Fondamento e corollari

Negli ordinamenti giuridici moderni, la funzione di garanzia della legge, in materia penale, si riassume essenzialmente nel cd. **principio di legalità dei reati e delle pene**: sia il fatto costituente reato, sia la corrispondente sanzione, nonché la natura, specie ed entità di questa devono essere previsti dalla legge (*nullum crimen, nulla poena sine lege*). Il principio di legalità si estrinseca nel divieto di punire un fatto che, al momento della sua commissione, non è espressamente previsto dalla legge come reato e di applicare pene che non siano dalla legge stessa espressamente stabilite. Esso è sancito:

- dall'art. 25 Cost.: "(...) *Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge*";
- dall'art. 1 c.p.: "*Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite*";
- dall'art. 199 c.p.: "*Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti*".

Il principio di legalità risponde all'esigenza di prevenzione generale nonché di certezza delle incriminazioni e di tutela della libertà personale, che può essere compressa solo mediante atti che siano espressione di un potere riconducibile alla sovranità popolare, emanati a seguito del procedimento previsto dalla Costituzione per la formazione degli atti legislativi.

Corollari del principio di legalità sono:

- la riserva di legge statale in materia penale;
- il principio di tassatività e determinatezza della fattispecie penale;
- il principio di tipicità e il divieto di applicazione analogica delle norme penali incriminatrici;
- il principio di irretroattività delle norme penali incriminatrici;
- il principio della riserva di codice.

1.1.2 Il principio della riserva di legge

Si tratta di un principio che sancisce il monopolio del legislatore nell'individuazione delle fattispecie criminose, con l'obiettivo di tutelare la libertà personale degli individui contro possibili arbitri del potere giudiziario ed esecutivo. Il concetto di "legge" espresso dall'art. 25 Cost. e dall'art. 1 c.p. è pacificamente inteso in senso estensivo, tale da comprendere sia la legge formale sia gli atti ad essa equiparati (legge in senso materiale). Le **fonti del diritto penale** sono, dunque: le leggi formali, ossia la Costituzione, le leggi costituzionali e le leggi ordinarie emanate dal Parlamento; gli atti emanati da organi diversi dal potere legislativo ma aventi forza di legge, come i decreti legge ed i decreti legislativi. Sono, invece, escluse le fonti comunitarie (che non possono considerarsi espressione



della sovranità popolare, stante l'assenza della rappresentanza politica nella produzione normativa comunitaria, di spettanza del Consiglio e non del Parlamento europeo), gli atti normativi secondari emanati dal potere esecutivo come i regolamenti governativi, le leggi regionali (che determinerebbero la violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., con il pericolo di un trattamento sanzionatorio penale differenziato da Regione a Regione), la consuetudine, la quale, al pari di ogni altra fonte secondaria, non può incriminare un comportamento, non può aggravare un trattamento sanzionatorio predisposto dal legislatore, né può abrogare una precedente norma di legge.

Va però evidenziato che, essendo la norma penale incriminatrice costituita da una parte precettiva (il precetto, inteso come divieto di tenere una certa condotta o di cagionare un determinato evento ovvero il comando di compiere un determinato atto) e da una parte sanzionatoria (la sanzione, ossia la conseguenza giuridica derivante dalla violazione del precetto), in alcuni casi il legislatore affida la descrizione del precetto a fonti extrapenalistiche, ossia a norme che provengono da altri rami dell'ordinamento (come quello amministrativo) attraverso il meccanismo della **norma penale in bianco**, con la quale la scelta incriminatrice viene effettuata dal legislatore penale con la previsione della sanzione, rinviando, per la descrizione del precetto, ad una fonte extrapenale (es. art. 650 c.p., in materia di contravvenzioni, che sanziona il comportamento di *"chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene"*, formulando così un precetto in modo generico – l'osservanza di un generico *"provvedimento legalmente dato dall'Autorità"* – e determinando, invece la sanzione).

La norma penale in bianco costituisce uno strumento opportuno in settori altamente specializzati e tecnici, in cui l'atto normativo non può che contenere un precetto generico su un obbligo di obbedienza, che deve essere completato dalla normativa secondaria, più idonea ad integrare con dati tecnici il precetto medesimo.

1.1.3 Il principio di tassatività e determinatezza

Il principio di legalità è sostanzialmente eluso quando la previsione legislativa sia così generica ed ambigua da non consentire la ricostruzione della condotta vietata. Pertanto, il rispetto di tale principio richiede che la norma penale sia formulata in maniera chiara e precisa, fornendo una descrizione del fatto punibile secondo criteri di tassatività e determinatezza, in modo da rendere edotto il cittadino su quali siano i comportamenti vietati all'interno dell'ordinamento, permettendogli così di conoscere i reali confini tra lecito ed illecito. In altri termini, secondo il principio della tassatività, le norme penali devono essere formulate in modo chiaro e determinato, stabilendo tassativamente cosa è penalmente rilevante, anche al fine di agevolare la riconduzione del fatto storico al modello astratto approntato dal legislatore (cd. **procedimento di sussunzione**). Tale principio mira ad evitare gli abusi del potere giudiziario, evitando che, in presenza di espressioni generiche ed indeterminate, sia rimessa al giudice la concreta individuazione della fattispecie criminosa (con conseguente lesione del principio di legalità). Il principio di tassatività riguarda non solo il **precetto** ma anche la **sanzione**, sebbene poi il legislatore non la preveda in un'unica misura ma la individui in un minimo ed in un massimo, rimettendo al giudice il compito di adattare la sanzione al caso concreto.

1.1.4 Il principio di tipicità e il divieto di analogia in campo penale

Dalla riserva di legge e dalla necessaria determinatezza della fattispecie penale deriva il principio della tipicità. Poiché è reato solo quel fatto che il legislatore ha espressamente

e tassativamente considerato come tale, i reati sono tipici e nominati, costituendo, pertanto, “numero chiuso”. Logico sviluppo del principio di tipicità è il **divieto di analogia nel campo penale**.

L'analogia è quel procedimento interpretativo che consente di desumere la regolamentazione dei casi non espressamente contemplati dalla legge dalla disciplina dettata per i casi simili o per materie analoghe (*analogia legis*) ovvero dai principi generali dell'ordinamento giuridico (*analogia iuris*). Esso costituisce pertanto uno degli strumenti attraverso cui l'ordinamento giuridico provvede a colmare eventuali lacune legislative. Questo particolare procedimento di produzione normativa non è ammesso nel diritto penale, come si evince dall'art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale, che stabilisce: “*Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati*”. Tale principio mira a salvaguardare la libertà personale dei consociati dagli abusi del potere giudiziario: in dispregio del principio della riserva di legge, se fosse consentita l'interpretazione analogica delle norme incriminatrici, si consentirebbe, infatti, all'organo giudicante di individuare nuove ipotesi di reato e dunque di sostituirsi al legislatore. Il divieto posto dal citato art. 14 riguarda certamente le leggi penali in senso stretto, che limitano i diritti dell'uomo, ossia le norme penali incriminatrici ovvero quelle che comportano un aggravamento di pena (cd. divieto di analogia *in malam partem*) mentre, per quanto riguarda le norme che non determinano un aggravamento della situazione dell'imputato, si sono sviluppate in dottrina tesi contrastanti. Alcuni studiosi ritengono, al riguardo, ammissibile l'analogia cd. *in bonam partem*, ovvero quella riguardante norme penali che producono effetti favorevoli nei confronti del soggetto che ha commesso il reato. In questa direzione, rimarrebbero escluse dal divieto le norme cd. “scriminanti”, ossia quelle che escludono la illiceità del fatto penalmente sanzionato, e quelle che prevedono ipotesi di attenuazione della pena, sempre che non si tratti di norme eccezionali.

L'analogia va poi distinta dall'**interpretazione estensiva**, dove per “interpretazione” deve intendersi l'attività conoscitiva, strumentale all'accertamento del significato della norma di legge che si vuole applicare al caso concreto. La prima, infatti, ha carattere creativo, in quanto consiste nel dare una regolamentazione ad un caso non disciplinato, né espressamente né implicitamente, dalla legge attraverso l'applicazione della disciplina prevista per un caso simile; l'interpretazione estensiva opera invece nell'ambito di una norma e comporta la riconduzione sotto la sua disciplina di un'ipotesi apparentemente fuori dal suo ambito di applicazione. In altri termini, in questo secondo caso il contenuto effettivo della norma, accertato con i mezzi consentiti dalla logica e dalla tecnica giuridica, risulta essere più ampio di quello risultante dalle espressioni letterali utilizzate dal legislatore. Con riferimento all'interpretazione estensiva non trovano, dunque, applicazione i limiti posti dal citato art. 14 disp. prel.

1.1.5 Il principio di irretroattività

Il **principio di irretroattività** trova il proprio fondamento negli artt. 25 della Costituzione, 2 del codice penale e 11 delle Disposizioni sulla legge in generale. In base a tale principio, non è possibile considerare reati fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge che ha riconosciuto la qualità di illecito penale ad un determinato comportamento. In particolare, ai sensi dell'art. 11 delle preleggi, “*La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo*”; analogamente l'art. 2, co. 1, c.p. dispone che “*Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non*

costituiva reato” e l’art. 25, co. 2, Cost. ribadisce che “*Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso*”. Tale principio è volto a preservare la libertà individuale da possibili arbitri del potere legislativo e a rafforzare l’azione dissuasiva delle incriminazioni sancite dalla legge. L’irretroattività, peraltro, riguarda soltanto le norme incriminatrici o quelle più sfavorevoli al reo. Di fronte, invece, ad una nuova norma abrogativa o più favorevole rispetto a quella precedente vige l’opposto principio della retroattività (cd. *favor libertatis* o *favor rei*). L’ipotesi della cd. *abolitio criminis* è disciplinata dall’art. 2, co. 2, c.p. che stabilisce: “*Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali*” (cd. **principio di non ultrattività** della norma penale). La norma viene spiegata sul rilievo che l’abolizione della incriminazione di un fatto significa che questo non è più ritenuto contrastante con gli interessi della comunità: l’applicazione della pena, in conseguenza della sua realizzazione, viene allora a mancare di fondamento.

Con riguardo all’ipotesi di successione di leggi modificative, cioè di leggi che, senza introdurre nuove reati o abolire reati preesistenti, si limitano a modificare il trattamento penale del fatto, che conserva inalterato il suo carattere di illecito penale, vale il disposto dell’art. 2, co. 3, c.p., il quale prevede che “*Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile*” (cd. **principio del favor rei**).

In sostanza, possono verificarsi due ipotesi:

- la nuova legge apporta **modificazioni sfavorevoli** al reo: in questo caso vale il principio di irretroattività e si applicherà la legge precedente;
- la nuova legge apporta, invece, **modificazioni favorevoli** al reo: in tal caso si applicherà la nuova legge, la quale avrà, quindi, efficacia retroattiva.

L’art. 2, co. 5, c.p. esclude l’operatività del principio di retroattività in favore del reo riguardo alle **leggi temporanee**, ovvero a quelle che, per volontà del legislatore, hanno una durata limitata nel tempo, e a quelle **eccezionali**, ossia a quelle emanate in presenza di situazioni anomale e la cui durata è strettamente correlata al perdurare di tali situazioni. In questi casi si applica solo e sempre la disposizione in vigore nel tempo in cui è stato commesso il fatto.

In entrambi i casi, il divieto di retroattività della legge più favorevole risponde ad una identica *ratio*, scaturente dalla stessa natura di tali leggi, per cui il ricorso alla disciplina transeunte e peculiare, imposta da una situazione occasionale, ha un senso solo se ed in quanto essa sia applicabile ai fatti commessi nel tempo in cui le leggi temporanee ed eccezionali erano in vigore. Se così non fosse si estenderebbe un trattamento particolare a situazioni rispetto alle quali non sussistono le ragioni che hanno portato all’emanazione delle leggi stesse, che verrebbero così estese oltre i limiti logici ammissibili.

1.1.6 Il principio della riserva di codice

Il nuovo criterio-guida per il legislatore penale è codificato nell’art. 3-bis del codice penale, introdotto dal D.Lgs. 21/2018 (in attuazione della L. 103/2017, cd. riforma Orlando) e rubricato “**Principio della riserva di codice**”. Secondo tale norma, “*nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell’ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia*”. L’introduzione di un tale principio nel nostro ordinamento risponde ad un’esigenza di **razionalizzazione complessiva della normativa penale**, all’esito della quale il cit-

tadino possa trovare le fattispecie idonee a configurare una sua responsabilità penale esclusivamente all'interno del **codice penale** o, in alternativa, all'interno di **leggi di settore** che disciplinino in maniera omogenea ed omnicomprensiva una certa materia (come i **testi unici**, quali ad esempio quello in materia di stupefacenti o in materia di immigrazione). La riserva di codice in materia penale stabilisce una regola di portata generale, individuando un vero e proprio vincolo per il legislatore nella elaborazione di nuove fattispecie incriminatrici, le quali potranno essere previste solo intervenendo sul codice penale o su leggi settoriali complete ed organiche.

Conformemente all'enunciato principio di "riserva di codice", il D.Lgs. 21/2018 è intervenuto anche sulla **parte speciale** del sistema penale, spostando all'interno del codice penale numerose figure di reato già esistenti nell'ordinamento, con contestuale abrogazione delle corrispondenti disposizioni contenute nella normativa complementare. L'operazione di riordino della materia penale non ha invece comportato alcuna modifica sostanziale delle fattispecie criminose vigenti, dovendosi piuttosto tradurre in una loro **mera traslazione** all'interno del codice penale mediante la tecnica della cosiddetta *abrogatio sine abolitio*.

1.2 Il principio della obbligatorietà della legge penale

L'art. 3, co. 1, c.p. codifica il principio di obbligatorietà della legge penale, stabilendo che la legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovino nel territorio dello Stato. La legge penale italiana è dunque destinata a trovare applicazione, all'interno dello Stato, in modo indistinto rispetto a tutti coloro che ivi si vengono a trovare, senza che rilevino la nazionalità o le condizioni personali del reo.

L'applicazione della legge penale incontra tuttavia dei limiti nelle eccezioni previste dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale. In questi ambiti sono infatti previste numerose **eccezioni** accomunate nell'ampia categoria delle **immunità**, cui sono ricondotte situazioni aventi presupposti e fondamenti diversi a seconda dell'ambito di applicazione e della fonte che le disciplina. Nonostante tali diversità, le immunità hanno un comune effetto che si sostanzia nella **sottrazione dell'autore del fatto illecito alla sanzione penale**.

A livello di **diritto interno**, le **immunità** rappresentano una sottrazione al diritto comune finalizzata alla garanzia del libero esercizio di funzioni costituzionali. Le sfere di immunità si vanno, infatti, ad inserire all'interno di quella più vasta categoria di strumenti finalizzati a garantire la complessiva autonomia degli organi costituzionali, al fine di preservare il legittimo esercizio di funzioni essenziali per la sopravvivenza stessa dell'ordinamento giuridico. In tal senso le immunità si manifestano quali vere e proprie prerogative costituzionali, e non meri privilegi personali.

Sono immunità di diritto interno:

- le immunità del **Capo dello Stato**, che è responsabile solo per alto tradimento o per attentato alla Costituzione (art. 90 Cost.);
- le immunità dei membri del **Parlamento** (art. 68, co. 1, Cost.), della **Corte costituzionale** (art. 3, L. cost. 9-2-1948, n. 1), dei **Consigli regionali** (art. 122, co. 4, Cost.) e del **Consiglio superiore della magistratura** (art. 5, L. 3-1-1981, n. 1), che non rispondono con riguardo alle opinioni espresse e ai voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Per i parlamentari l'art. 68, co. 2 e 3, Cost. prevede anche immunità di carattere processuale, richiedendo l'autorizzazione della Camera di appartenenza nell'ipotesi in cui l'Autorità Giudiziaria intenda porre dei limiti ad alcuni diritti personali.

Le **immunità di diritto internazionale** trovano la propria fonte nelle **convenzioni**, nei **trattati** o **accordi internazionali** nonché nelle **consuetudini internazionali**. Queste fonti normative operano nel nostro ordinamento ex art. 10, co. 1, Cost., ai sensi del quale *“l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”*. Le immunità in questione sono ispirate a ragioni di opportunità politica in virtù dei rapporti che intercorrono tra gli Stati.

Esse riguardano:

- la persona del Sommo Pontefice, considerata “sacra ed inviolabile”;
- i Capi di Stato esteri e i Reggenti che si trovano in tempo di pace nel territorio italiano;
- gli organi di Stati esteri;
- gli Agenti diplomatici accreditati presso il nostro Stato;
- gli Agenti diplomatici e gli inviati del Governo presso la Santa Sede;
- i Consoli, i Viceconsoli e gli Agenti consolari;
- i giudici della Corte dell'Aja e i giudici della Corte europea dei diritti dell'uomo;
- i membri del Parlamento europeo;
- gli appartenenti a corpi e a reparti di truppe straniere;
- i membri delle istituzioni specializzate dell'ONU e dei rappresentanti delle Nazioni unite;
- i membri e le persone al seguito delle forze armate degli Stati della NATO di stanza nel territorio italiano.

1.3 Il principio di territorialità della legge penale

La legge ha efficacia in un determinato spazio, che in genere coincide con il territorio in cui viene esercitata la sovranità dello Stato. L'ordinamento italiano accoglie il principio di territorialità, sancito innanzitutto dall'art. 3 c.p., che recita: *“La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale”*. Inoltre, in base all'art. 6, co. 1, c.p.: *“Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana”*.

Ai sensi dell'art. 4 c.p. si considera **territorio dello Stato** il territorio (terraferma, mare, spazio aereo e sottosuolo) della Repubblica e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera (cd. **principio della bandiera**).

L'art. 6, co. 2, c.p. stabilisce che il reato si considera *commesso* nel territorio dello Stato *“quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione”*.

Il principio di territorialità subisce una serie di **deroghe** giustificate dall'esigenza di contemperare interessi diversi e a volte contrapposti. L'art. 3, co. 2, c.p. prevede che, nei casi indicati dalla legge o dal diritto internazionale, la normativa penale italiana opera *anche* nei riguardi di coloro, cittadini o stranieri, che si trovino *all'estero*, come nelle ipotesi contemplate agli artt. 7, 8 e 9 c.p.

L'art. 10 c.p. disciplina l'ipotesi dello straniero che commette all'estero delitti comuni a danno dello Stato o di un cittadino italiano, ovvero a danno di uno Stato estero o di uno straniero, subordinando la punibilità dello straniero ad una serie di condizioni che devono sussistere congiuntamente.

1.4 La successione delle leggi penali nel tempo e il *tempus commissi delicti*

Uno dei principi cardine dell'efficacia della legge penale nel tempo è quello sintetizzato nel brocardo "*tempus regit actum*", secondo il quale la condotta umana osserva le norme vigenti al momento in cui viene posta in essere. Questo principio garantisce il consociato nei confronti della legge ed esclude che possa essere sanzionato per condotte la cui rilevanza penale non sia consacrata dall'ordinamento, a tutela del principio di uguaglianza e del principio di legalità. Il nostro ordinamento, però, si caratterizza per la forte tendenza ad evolversi sensibilmente rispetto ai mutamenti del contesto storico-sociale e criminale del tempo, per cui la legge è soggetta a continue trasformazioni. Assumono allora rilevanza gli effetti, ora dell'abrogazione, ora della *mutatio* di norme vigenti ed infine dell'introduzione di nuove disposizioni.

Il fenomeno della **successione delle norme penali nel tempo** riguarda il caso in cui una norma successiva irrompa nel quadro legislativo per disciplinare diversamente un fatto commesso sotto la vigenza di una norma precedente. Qui convivono la regola della irretroattività della legge sfavorevole, non potendo essere applicata retroattivamente la modifica sfavorevole, e la regola della retroattività della legge favorevole, dovendosi applicare retroattivamente la modifica più favorevole.

Con riguardo al fenomeno della **nuova incriminazione** è sancita la regola della irretroattività della legge sfavorevole, mentre quella della retroattività vale senz'altro in relazione al fenomeno dell'**abolizione di una norma incriminatrice** (*abolitio criminis*).

La corretta individuazione del *tempus commissi delicti* rileva non solo ai fini della determinazione della legge in concreto applicabile, ma anche ad ulteriori effetti, con riguardo, ad esempio, all'imputabilità del reo, alle circostanze del reato, all'amnistia, alla prescrizione ecc. Sul punto, nel silenzio del codice, la dottrina ha elaborato i seguenti criteri:

- > il **criterio della condotta**, secondo cui il tempo del commesso delitto coincide con il momento in cui si realizza la condotta (commissiva o omissiva);
- > il **criterio dell'evento**, che fa coincidere la commissione del reato con la consumazione del medesimo e dunque con la verifica dell'evento (principio criticato da Antolisei, il quale fa rilevare come non tutti i reati abbiano un evento naturalistico);
- > il **criterio misto**, secondo cui il reato si considera indifferentemente commesso quando si verifica la condotta o l'evento, a seconda però degli effetti favorevoli che derivano al reo e dunque in ottemperanza al principio del *favor rei*.

L'orientamento maggiormente accreditato segue la teoria della condotta, per cui il reato si considera commesso al momento del compimento dell'atto che pone in essere la condotta criminosa: il soggetto entra in contrasto con la legge nel momento in cui pone in essere materialmente l'azione o l'omissione. Tale regola deve poi essere coordinata con le varie tipologie di reato, a seconda che si tratti di reati istantanei, reati omissivi impropri, reati di durata, reati a condotta reiterata o abituale.

Quesiti di verifica 1

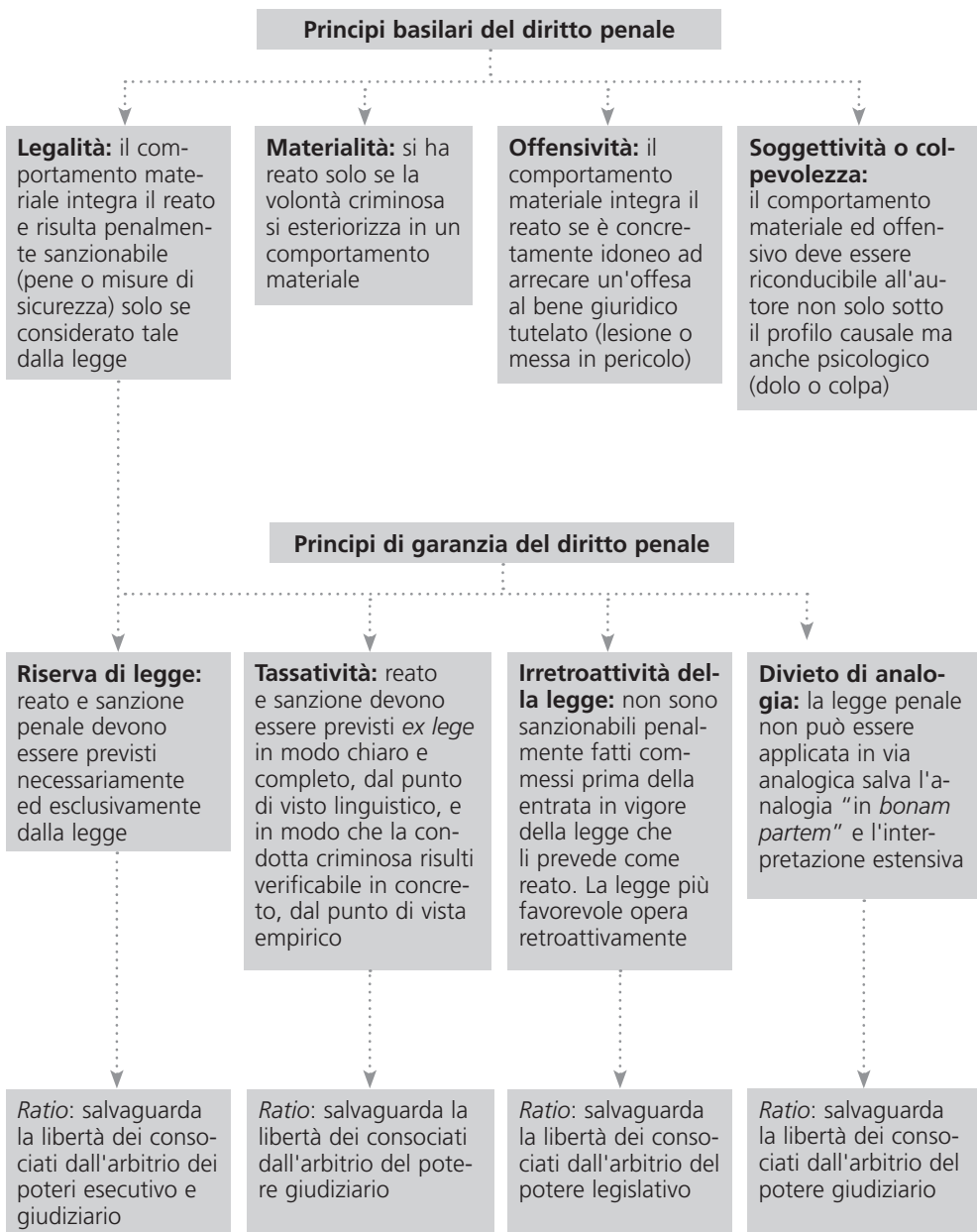
I principi del diritto penale

- 1) **Non possono essere annoverati tra le fonti del diritto penale:**
 - A. i decreti legge
 - B. le leggi delegate
 - C. le leggi regionali
 - D. le leggi statali
- 2) **Cosa si intende per norma penale in bianco?**
 - A. Una norma in cui è fissata la sanzione, mentre il precetto ha carattere generico, essendo la sua esatta determinazione affidata a una fonte secondaria
 - B. Una norma in cui è determinato il precetto, ma non la sanzione
 - C. Una norma contenuta in una legge straordinaria
 - D. Una norma contenuta in una legge durante il periodo di *vacatio legis*
- 3) **L'art. 25 della Costituzione disponendo che “nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge” sancisce uno dei principi fondamentali in materia penale, ossia:**
 - A. il principio di offensività
 - B. il principio di colpevolezza
 - C. il principio di legalità
 - D. il principio di irretroattività
- 4) **Il principio di determinatezza:**
 - A. coinvolge la tecnica di formulazione delle fattispecie criminosi e tende a salvaguardare i cittadini contro eventuali abusi del potere giudiziario
 - B. disciplina esclusivamente i rapporti tra fonti del diritto penale
 - C. impone che la legge penale sia formulata in modo generico per lasciare ampia discrezionalità ai giudici
 - D. non ha alcun rilievo nel sistema penale
- 5) **Cosa richiede il principio di offensività nel diritto penale?**
 - A. Che la condotta sia semplicemente contraria al buon costume
 - B. Che l'atto sia sempre accompagnato da una sanzione civile
 - C. Che vi sia un comportamento esterno materialmente percepibile, anche se non dannoso
 - D. Che la condotta materiale sia lesiva o ponga in pericolo il bene giuridico tutelato

Risposte esatte: 1c; 2a; 3c; 4a; 5d



Percorso riepilogativo





Per **concorsi pubblici** e **aggiornamento professionale**

Chiari, sintetici ma esaustivi, finalizzati a una preparazione mirata alle prove d'esame, i volumi della collana minimanuali presentano gli aspetti salienti della **disciplina** oggetto di **prove di concorso** e **aggiornamento professionale**.

Il volume espone in sintesi, ma con estrema chiarezza ed esaustività, tutta la materia normalmente oggetto di prove di concorso e aggiornamento professionale.

È suddiviso in capitoli, ciascuno dei quali si sofferma sugli aspetti fondanti del **diritto penale**: principi, nozioni e struttura del reato, elementi costitutivi del reato, antigiuridicità e cause di giustificazione, colpevolezza e cause di esclusione, circostanze del reato e tentativo, concorso di persone nel reato, concorso di reati e concorso apparente di norme, la pena e misure di sicurezza, la punibilità, i delitti. Ciascun capitolo è corredato da **Quesiti di verifica**, test a risposta multipla per la valutazione della propria preparazione, e specifiche infografiche ("**Percorsi riepilogativi**") che riassumono in forma schematica quanto studiato e consentono di fissare i concetti appresi.



IN OMAGGIO ESTENSIONI ONLINE

Eventuali contenuti
extra



Eddie
il Tutor virtuale che ti aiuta
a personalizzare lo studio

Le **risorse di studio** gratuite sono accessibili dalla propria area riservata, previa registrazione al sito **edises.it**.

EdiSES
EDIZIONI



blog.edises.it



infoconcorsi.edises.it



€ 12,00

ISBN 979-12-5602-518-3



9 791256 025183